SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ---

(N. 288)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, SANTALCO, FRACASSI, ACCILI, GENOVESE, PAGANI Antonino, VIOLA e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Norme per l'uso obbligatorio del casco protettivo per i ciclomotori ed i motocicli

Onorevoli Senatori. — Il numero dei gravi incidenti che negli ultimi anni ha coinvolto giovani e giovanissimi che utilizzano ciclomotori e motocicli è impressionante.

Ogni giorno le cronache dei giornali ci portano notizie di gravissimi incidenti stradali, sovente con esiti mortali.

Ora non vi è dubbio che molti degli incidenti che cagionano lesioni gravissime o che seminano la morte nelle nostre strade potrebbero essere evitati sol che si introducesse l'obbligatorietà dell'uso del casco di protezione.

Il suo uso è obbligatorio per tutti gli Stati membri della CEE oltre che in Giappone e in alcuni Stati degli USA. E l'utilità di questi caschi di protezione è evidente.

In Italia l'obbligo di usare il casco (sia pure limitatamente ai conducenti e ai trasportati dei motocicli, senza estensione ai conducenti dei ciclomotori) è previsto nella proposta di modifica del codice della strada attualmente in vigore.

In attesa, però, che la nuova normativa venga approvata in tempi che non saranno certamente brevi, si avverte l'esigenza di una modifica urgente del codice della strada, finalizzato all'obiettivo di conseguire immediatamente una maggiore sicurezza per gli utenti della strada a due ruote.

I proponenti ritengono che per conseguire l'obiettivo di una maggiore sicurezza stradale sia anche necessario sviluppare una migliore educazione stradale nelle scuole elementari e nelle medie. Ma su questo specifico problema che in questa sede si segnala ai fini della formulazione di adeguati programmi scolastici, i proponenti si riservano ulteriori interventi legislativi, ove esso non fosse adeguatamente recepito.

Il presente disegno di legge è limitato ad affrontare, con carattere di immediatezza, il problema relativo all'uso obbligatorio del casco protettivo, volto a salvaguardare molte giovani vite umane, introducendo una norma aggiuntiva all'articolo 122 del codice della strada.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 122 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

« Art. 122-bis. - (Uso del casco nella circolazione dei motocicli e dei ciclomotori). — I conducenti dei motocicli e dei ciclomotori, nonchè le persone trasportate su detti veicoli, debbono usare il casco protettivo durante la circolazione degli stessi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila ».

Art. 2.

Le caratteristiche del casco protettivo e la procedura per la loro omologazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 150° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.